

# Entro l'8 agosto le rate 2021 della pace fiscale

## Definizioni agevolate

### I versamenti omessi o carenti determinano l'uscita dalle sanatorie

Rottamazione e saldo e stralcio "tornano" alla cassa. Scade, infatti, il 31 luglio 2022 il termine per pagare le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio dovute nel 2021, ma saranno tollerati i versamenti fino all'8 agosto. Vediamo nel dettaglio.

L'articolo 10-quinquies del Dl 4/2022 ha previsto la riammissione ai benefici della rottamazione ter e del saldo e stralcio per i contribuenti che non hanno corrisposto, entro lo scorso 9 dicembre 2021, le rate in scadenza negli anni 2020 e 2021, fissando nuovi termini per il pagamento. Il versamento delle rate 2020, 2021 e 2022, ai fini delle definizioni agevolate è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse, se effettuato integralmente, rispettivamente:

- entro il 30 aprile 2022, per le rate in scadenza nell'anno 2020;
- entro il 31 luglio 2022, per le rate in scadenza nell'anno 2021;
- entro il 30 novembre 2022, per le rate della rottamazione ter in scadenza nell'anno 2022.

I pagamenti sono considerati regolari, se effettuati con un ritardo non superiore a 5 giorni dalla scadenza. Ciò significa che, ad esempio, il pagamento delle rate scadute nel 2020, per effetto dei differimenti da calendario, è regolare se è stato eseguito entro il 9 maggio 2022, in quanto:

- il 30 aprile, di scadenza, era sabato, e slittava a lunedì 2 maggio 2022;
- i 5 giorni di tolleranza dopo il 2 maggio scadevano il 7 maggio, sabato, che, a sua volta, slittava a lunedì 9 maggio.

Per la scadenza del 31 luglio, conside-

rata la tolleranza dei 5 giorni:

- il 31 luglio, di scadenza, è domenica, e slitta a lunedì 1° agosto 2022;
- i 5 giorni di tolleranza dopo il primo agosto, scade il 6 agosto, sabato, che, a sua volta, slitta a lunedì 8 agosto.

Si decade dalla definizione agevolata se non si pagano interamente e tempestivamente le rate previste. In caso di mancato, o di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, o di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della definizione. In questo caso, i versamenti eseguiti sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.

Per i contribuenti in regola con i pagamenti, le rate della rottamazione ter in scadenza nel 2022 dovranno essere pagate entro il 30 novembre 2022. Entro questo termine dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2022. Anche per la scadenza del 30 novembre 2022 sono previsti i 5 giorni di tolleranza.

Si ricorda che sono stati cancellati debiti risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2010. La cancellazione ha interessato i debiti risultanti dai singoli carichi che, al 23 marzo 2021 - data di entrata in vigore del decreto Sostegni (articolo 4, comma 4, del Dl 41/2021) - avevano un importo residuo fino a 5 mila euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Sono stati quindi cancellati anche gli importi presenti nei piani in corso di pagamento per rottamazione ter e saldo e stralcio.

—G. Mor.

—T. Mor.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**DECADENZA**  
I versamenti eseguiti sono acquisiti come acconto e l'agente prosegue il recupero

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1878 - T.1739



Superficie 32 %